

Allegato A alla Determinazione n° 92 del 08/05/2014

**CONFERIMENTO DI INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

(Art. 9, co. 4, del D.L. 24.01.2012 n. 1 conv. in L. 24.03.2012 n. 27; e art. 2233 c.c.)

Redatto secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense

Protocollo del 12 Marzo 2014

Fra Lo Studio Legale FALSINI & GRADI ASSOCIATI – Associazione Professionale, in persona dell'Avv. Marco Falsini, con studio in Firenze, via Alfonso Lamarmora n.14 – al presente atto rappresentato dall'Avv. Marco Falsini, legittimato ed abilitato a stipulare il presente contratto.

-da una parte-

e

La A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI in persona del Direttore Generale Dott.ssa Marta bMeoni, con sede in Via de' Malcontenti n.6 Firenze , C.F. 80001110489 P.I. 03297220489 nel prosieguo chiamato Cliente;

-dall'altra parte-

PREMESSO CHE

- a) il Cliente è stato identificato direttamente – ai fini del registro antiriciclaggio (D.L. 03.05.1991 n. 143, D. Lgs. 20.04.2004 n. 56, Regolam. D.M. 03.02.2006 n. 141, provvedimenti legislativi dei quali il Cliente ha avuto piena informativa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs 56/2004) – a mezzo dell'esibizione di Carta di Identità e tessera sanitaria;
- b) il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 (Codice di Protezione dei Dati Personali) e consente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio per l'espletamento dell'incarico professionale. Il Cliente dichiara, altresì, di essere edotto che la revoca del consenso al trattamento, peraltro possibile in ogni momento, avrà come necessaria conseguenza il recesso immediato dell'Avvocato a norma dell'art. 2237, co. 2, c.c.
- c) il Cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione (ancorché allo stato non obbligatorio) ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

PRESTATO

Il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D.Lgs 196/2003

CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Efficacia delle premesse del contratto:

Le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Conferimento e oggetto dell'incarico:

1. L'incarico ha ad oggetto l'assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, nei confronti MERCURIO Società in accomandita per azioni di Nicola Ferrini con sede in Firenze, relativamente ai danni procurati all'immobile di proprietà del cliente posto in Firenze via Roma n.3 Terzo Piano.
2. Il Cliente conferisce l'incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia sopra indicata all'Associazione Professionale, nella persona dell'Avv. Marco Falsini, che accetta e si rende responsabile dell'adempimento nei limiti di quanto previsto dall'art. 2236 c.c. .
3. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di difficoltà della controversia:
 - Allo stato non è possibile valutare il grado di difficoltà della controversia in quanto è necessario prendere visione della documentazione relativa al corretto inquadramento lavorativo al fine di verificare gli elementi istruttori potenzialmente pregiudizievoli e/o favorevoli della posizione del Cliente.
 - Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il Cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento di costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro Collega.
5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 – Ausiliari. Consulenti e investigatori:

1. Lo Studio Legale FALSINI & GRADI – Associazione Professionale, relativamente all'incarico in oggetto, indica come referente principale dell'esecuzione, nei confronti del Cliente, l'Avv. Marco Falsini; fermo rimanendo che i singoli atti o adempimenti che l'incarico potrà comportare saranno compiuti secondo la ripartizione di compiti e di mansioni che lo Studio Legale Falsini & Gradi – Associazione Professionale stabilirà a proprio insindacabile giudizio.
2. Le Parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
3. L'Avvocato si impegna ad informare il Cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori.

Art. 4 – Determinazione del compenso:

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi viene consensualmente quantificato: A) in € 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge per l'attività stragiudiziale giudiziale comprensiva anche di eventuale redazione e/o assistenza alla stipula di atto transattivo; B) in € 4.000,00 oltre IVA e CAP come per legge per l'attività giudiziale di

primo grado comprensiva della eventuale fase di ATP (accertamento tecnico preventivo).

2. Il compenso, liberamente determinato, come sopra liberamente fissato, è ritenuto dalle Parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 – Esclusioni:

1. Il Preventivo così formulato non comprende le competenze per l'eventuale giudizio di impugnazione, i rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno che dovessero rendersi necessarie o che risultino comunque opportune ai fini della difesa, oneri per domiciliatari ed ogni altra attività e costi necessari, ma non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente preventivo, che dovrà perciò essere opportunamente integrato.

Art. 6 – Termini di corresponsione del compenso:

2. L'Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:
 - a. 30% delle somme pattuite oltre accessori di legge al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
 - b. 70% a chiusura della controversia; e ciò sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale.
3. Il Cliente verserà detti importi entro **sette** giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
4. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minor liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
5. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.
6. L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
7. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il Cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 – Polizza Assicurativa:

1. Ferma rimanendo la responsabilità civile dello Studio Legale Falsini & Gradi – Associazione Professionale nei confronti del Cliente per eventuali danni da questi patiti per inadempimenti o errori imputabili a qualunque persona facente parte dello Studio stesso, lo Studio Legale Falsini & Gradi – Associazione Professionale dichiara di avere in corso di validità la polizza assicurativa n. 710438735 contro i rischi di R.C. professionale, stipulata con la compagnia Allianz Lloyd Adriatico; il Cliente ne prende atto, dichiarandosi edotto di non avere comunque, a legislazione vigente, alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

Letto e sottoscritto lì

Firma del Cliente

.....

Firma dell'Avvocato

.....

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 2 comma 3 nel quale il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili;
- Art. 2 comma 4 nel quale il Cliente dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- Art. 5 comma 1 nel quale sono indicate le voci di spesa escluse dal compenso professionale pattuito nel presente contratto;
- Art. 6 comma 2 nel quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata refusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- Art. 6 comma 3 nel quale si prevede che il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- Art. 6 comma 4 nel quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.
- Art. 6 comma 5, nel quale si prevede che l'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
- Art. 6 comma 6, nel quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il Cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Firma del Cliente

.....

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è stata sottoscritta dal Cliente anche per ricevuta di copia

Firma del Cliente

.....